

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/146807> since

Publisher:

Istituto Storico Italiano per il Medio Evo

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

NUOVI STUDI STORICI - 93

NOTARIATO E MEDIEVISTICA

PER I CENTO ANNI DI
*STUDI E RICERCHE DI DIPLOMATICA
COMUNALE* DI PIETRO TORELLI

Atti delle giornate di studi
(Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2-3 dicembre 2011)

a cura di
GIUSEPPE GARDONI E ISABELLA LAZZARINI

ROMA
NELLA SEDE DELL'ISTITUTO
PALAZZO BORROMINI

PIAZZA DELL'OROLOGIO

2013

Nuovi Studi Storici
collana diretta da
Girolamo Arnaldi e Massimo Miglio

Il presente volume è stato realizzato con il contributo dell'Accademia Nazionale Virgiliana

Coordinatore scientifico: Isa Lori Sanfilippo
Redazione: Salvatore Sansone

ISSN 1593-5779
ISBN 978-88-98079-14-8



ANTONIO OLIVIERI

IL SALARIO DEL NOTAIO *AD OFFICIA*
SPUNTI TORELLIANI E RICERCHE REGIONALI. IL CASO
DI TORINO NEL TRECENTO E NEI PRIMI DECENNI DEL
QUATTROCENTO

Le pagine che seguono vorrebbero costituire un contributo periferico, per così dire, alla comprensione di un problema ampio qual è quello del rilievo che l'acquisizione di una carica politica o amministrativa aveva rispetto alla scala di valori propria delle *élites* delle società degli stati del tardo medioevo italiano¹. Ci si accosterà a questo tema affrontando una questione di carattere tecnico, consistente nello stabilire la natura e la direzione dei flussi finanziari connessi con la gestione di una determinata categoria di uffici dello stato principesco, uffici minori di matrice prettamente comunale, quali quelli dei notai addetti alle curie decentrate². Il problema iniziale che mi ero posto era, e in parte resta ancora, quello di stabilire la natura della retribuzione corrisposta ai notai in carica presso le amministrazioni cittadine soggette al potere principesco: questi notai percepivano un salario? Se sì, chi lo pagava? E come era regolato l'accesso alle cariche? Come si vedrà, anche se i modi e le forme di concessione e gestione di que-

¹ Si veda, per una impostazione analoga del problema, G. Castelnuovo, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda del tardo medioevo*, Milano 1994, pp. 166 ss.

² Una definizione efficace di ufficio, in contrapposizione con cariche più episodiche, meno definite, più legate all'arbitrio principesco e di maggior peso politico, quindi per il periodo anteriore all'uniformazione tardoquattrocentesca verificatasi, nel caso specifico, nel marchesato di Mantova, in I. Lazzarini, *Gli ufficiali del marchesato di Mantova*, in *Gli ufficiali degli stati italiani nel Quattrocento*, cur. F. Leverotti, Pisa 1997, pp. 83 ss. e Lazzarini, *Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell'età di Ludovico Gonzaga*, Roma 1996 (Nuovi studi storici, 32), pp. 99 ss. Si veda anche M. Folini, *Note sugli ufficiali degli stati estensi (secoli XV-XVI)*, in *Gli ufficiali degli stati italiani* cit., pp. 99-151: 101, 106 ss.





sti uffici rimandano sostanzialmente a prassi istituzionali di tradizione comunale, l'interazione tra signore e ceti egemoni urbani introdusse dei caratteri specifici derivanti, a prima vista, dalle esigenze politiche e finanziarie del principe e dalle esigenze di tutela degli spazi residui di autonomia dei ceti egemoni urbani.

I quesiti che ponevo qui sopra – certo solo alcuni dei possibili – sono stati selezionati sulla base di un criterio di carattere unilaterale: qual era il valore economico di un ufficio siffatto? In tale selezione non c'è nulla di eccessivamente arbitrario, a patto di tenere conto del fatto, del resto evidente, che tale valore economico (fosse, come si vedrà, di segno positivo o negativo, importante per guadagnare o invece importante tanto da affrontare delle spese per assicurarsi l'ufficio stesso) era incardinato all'interno di un fascio di rapporti sociali e politici dai quali non poteva in alcun modo prescindere. L'ufficio insomma non può essere considerato una merce il cui valore potesse essere stabilito in seguito a una stima di carattere puramente economico³.

Per converso ci si potrebbe naturalmente chiedere qual era il valore della scrittura notarile per il potere principesco e per le amministrazioni delle città dominate del tardo medioevo italiano. Come si vedrà, non sempre le cifre che si era disposti a pagare vennero ritenute sufficienti dai notai della città di cui ci si occuperà.

In questo contributo offrirò prima alcune considerazioni di carattere generale, poi mi occuperò in modo particolare dei notai della *curia civitatis* di Torino, principale centro urbano dello stato dei principi d'Acaia. A questi ultimi, appartenenti al ramo cadetto dei Savoia, era stata data in appannaggio la parte cismontana degli stati sabaudi, fatta eccezione per la valle di Susa, grazie ad un accordo concluso nel 1294 tra Amedeo V e Filippo principe di Acaia. Il principato d'Acaia sarebbe poi durato fino al 1418 quando, con la morte del principe Ludovico, i domini cisalpini tornarono al ramo principale dei Savoia con la successione di Amedeo VIII⁴.

Dedicherò un primo rapido sguardo ai notai al servizio dei principi sabaudi. Essi non percepivano, come gli altri ufficiali sabaudi, un salario, ma ricevevano un emolumento per ciascuno dei documenti che rogavano, venendo quindi pagati *ad acta*. Questo accadeva sia che rilasciassero origi-

³ Cfr. Folin, *Note sugli ufficiali* cit., pp. 123-125.

⁴ Per una narrazione delle vicende politiche e dinastiche del principato d'Acaia P. L. Datta, *Storia dei principi di Savoia del ramo di Acaia, signori del Piemonte dal MCCXCIV al MCCCXVIII*, 2 voll., Torino 1832.





nali a parti terze, esterne all'amministrazione principesca, sia che scrivessero per conto del principe, il quale li pagava come un qualsiasi cliente⁵. Sui segretari sabaudi non mancano ricerche, anche recenti⁶, ma gli storici hanno naturalmente preferito occuparsi degli ufficiali di maggiore caratura, esplorando anche, con risultati di grande interesse, la connessione tra concessione dell'ufficio, prestiti concessi al principe da parte dell'ufficiale all'atto della nomina e salario connesso alla carica⁷. I notai a servizio degli ufficiali periferici cui ho appena alluso erano certamente individui di minore rilievo sociale e politico. Questo sempre che si misuri tale rilievo su una scala di ampiezza regionale, dato che, come si vedrà, agli uffici notarili di cui mi occuperò ebbero accesso anche membri delle maggiori famiglie torinesi.

Un esame anche cursorio delle fonti rivela fatti di un certo interesse. Tra questi non ultimi – in analogia con i problemi connessi con le figure di maggiore rilievo – i nessi rinvenibili tra la persona del notaio *ad officia*, le sue funzioni, l'emolumento che gli fruttava l'ufficio e – qui entriamo in un tratto specifico delle funzioni burocratiche di questi uomini – il dispositivo tecnico di cui si serviva per esercitare la sua funzione, i suoi protocolli, dei quali tuttavia qui non parlerò.

Ma procediamo con ordine. Per quale ragione questioni del genere possono interessare in un convegno dedicato all'opera di Pietro Torelli? Il pagamento dei segretari *ad acta* non costituiva in realtà una innovazione signorile. Proprio Torelli nel suo lavoro del 1915 osservava che in genere i

⁵ A. Barbero, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano*, Roma-Bari 2002, pp. 38 ss., 48; Castelnuovo, *Ufficiali e gentiluomini* cit., pp. 184-189 e soprattutto G. Castelnuovo, *Cancellieri e segretari tra norme amministrative e prassi di governo. Il caso sabauda (inizio Trecento-metà Quattrocento)*, in *Cancelleria e amministrazione negli stati italiani del Rinascimento*, cur. F. Leverotti, Napoli 1994 (= «Ricerche storiche», 24), pp. 291-303.

⁶ U. Gherner, *Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio di Avigliana*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 85 (1987), pp. 387-443; A. Calzolari - R. Cosentino, *La prima attività contabile della cancelleria sabauda e l'organizzazione dell'ufficio a metà del secolo XIV*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 92 (1994), pp. 505-553; A. Barbaglia, *Antonio Beczon: un notaio comitale nella Savoia del Trecento*, *ibid.*, 93 (1995), pp. 61-134.

⁷ Si veda sopra, nota 5; sulla connessione tra concessione di uffici e utilità finanziarie per il principe cfr. G. Castelnuovo - C. Guilleré, *Le crédit du prince: l'exemple savoyard au bas moyen âge*, in *Crédit et société: les sources, les techniques et les hommes (XIV^e - XVI^e s.)*. Rencontres d'Asti-Chambery (24-27 septembre 1998). Actes publiés sous la direction de J.-M. Cauchies, Neuchâtel 1999, pp. 151-164; A. Barbero, *La venalità degli uffici: l'esempio del vicariato di Torino (1360-1536)*, in Barbero, *Il ducato di Savoia* cit., pp. 48-67; si veda inoltre il lavoro di Barbero cit. qui oltre, nota 20, pp. 217-220.





notai del comune non ricevevano un salario fisso e che, in ogni caso, «percepivano dagli interessati un tanto per ogni documento che per loro redigevano» – ed è, per esempio, il caso di Mantova⁸. Torelli citava poi Guglielmo Durante, in un passo in cui il grande giurista duecentesco stigmatizzava l'avidità dei notai, che doveva essere proverbiale, e lodava quei regolamenti che fissavano tariffe precise per gli atti rilasciati dai notai di curia⁹. Guglielmo aveva del resto – prescindendo ora da quanto riferisce Torelli – una esperienza diretta di questo genere di problemi: come uditore generale delle cause del palazzo papale aveva «satis bene», come si espresse, provveduto a ordinare la questione del salario per la redazione delle scritture forensi. Inoltre, divenuto più tardi rettore generale del Patrimonio di san Pietro, tra i numerosi statuti civili ed ecclesiastici da lui emanati ricordò, proprio nel capitolo dello *Speculum iudiciale* sul quale mi sto soffermando, di avere emanato un'ordinanza penale generale «super officialium salariis»¹⁰. Tornando a Torelli, va detto che, se non diede molto altro spazio alla discussione del problema dell'emolumento del notaio ufficiale, tuttavia le note che formano gran parte del suo libro costituiscono una vera miniera di informazioni sulla questione. Esse consentono di introdurre una distinzione di massima tra: 1) gli atti posti in registri d'ufficio – *in scriptis*, oppure *in actis*, nel caso di registri giudiziari – e per così dire rilasciati in estratto o copia dal notaio ufficiale a un ufficiale di un'altra ripartizione per ragioni interne all'istituzione; e 2) gli atti, o anche istrumenti in senso proprio, rilasciati dal notaio a un terzo in rapporto con l'istituzione per ragioni di natura fiscale, economica, giudiziaria, ecc. Tutto ciò sia che il notaio percepisse un salario fisso sia invece che non gliene fosse corrisposto alcuno.

Si tratta di aspetti del lavoro del notaio per le istituzioni pubbliche ben noti a tutti gli studiosi di simili questioni. Tuttavia mi sarà permesso fare degli esempi, in quanto essi consentono di vedere come la questione della remunerazione degli addetti alla scrittura degli atti comunali costituisca una preoccupazione costante nella legislazione comunale (e non solo, come si è già visto).

⁸ P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, II, Mantova 1915 (Publicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, I) che cito dalla ristampa anastatica edita dal Consiglio Nazionale del Notariato dove il volume viene ripubblicato insieme con la parte prima degli stessi *Studi*, edita in origine in «Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», n. ser., 4 (1911); Torelli, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, Roma 1980, p. 147 ss. (la citaz. a p. 148), pp. 205 ss.

⁹ Torelli, *Studi e ricerche* cit., p. 148; *Speculum iuris* Guillelmi Durandi, pars prima, Augustae Taurinorum 1578, f. 147r, *De salariis procuratorum et tabellionum*: «Sed quid erit in tabellionibus, qui ut plurimum inhumani sunt in salariis exigendis?».





Per il primo tipo di atti, dopo aver ricordato i molti statuti che prescrivevano che i notai dei consoli di giustizia e del podestà non percepissero nulla per le scritture eseguite per conto del comune nei registri d'ufficio¹¹, menzionerò uno statuto bresciano in cui si stabiliva che i redattori delle riformagioni – i *dictatores comunis* – dovevano rilasciare copia delle decisioni consiliari relative all'*offitium massarii* al titolare dell'ufficio stesso «sine prestazione alicuius pecunie»¹².

Quanto al secondo tipo, restando alle riformagioni, si potrebbero citare quegli estratti di decisioni consiliari «rilasciati – cito ancora Torelli – a terzi interessati specialmente a quel determinato atto per il quale era necessaria l'approvazione o la pubblicazione in Consiglio»¹³. Ma c'è veramente l'imbarazzo della scelta, anche se va detto che il notaio che aveva certamente più frequente occasione di rilasciare scritture d'ufficio a privati era il notaio addetto alle curie giudiziarie. Torelli studiò in modo analitico la sequenza degli atti scritti prodotti nel corso dei procedimenti giudiziari, precisando anche quali atti venissero rilasciati alle parti. Uno dei punti di forza del suo discorso verte sul processo di affermazione del «concetto che lo scrivere gli atti processuali spettasse all'autorità giudiziaria» e quindi del «principio [...] d'ordine pubblico per cui lo Stato provvede alla tutela degli interessi privati», principio che tuttavia, a suo dire, avrebbe avuto definitivo successo ben oltre l'età medievale¹⁴. Quest'ultima recava anzi tracce significative di sopravvivenza di situazioni anteriori, rilevate con grande acutezza da Torelli, che notava, per esempio, come non fosse sempre vero

¹⁰ *Speculum iuris* cit., f. 147r: «Et videmus aliquas curias satis bene in talibus ordinatas. Et nos dum essemus auditor generalis causarum palatii domini papae statis bene, quoad hoc, salarium ipsum procuravimus ordinari. Set et dum patrimonium Beati Petri temporaliter et spiritualiter gereremus, inter plura etiam statuta civilia et ecclesiastica quae ibi edidimus super officialium salariis, poenalem ordinationem facimus generalem». Si veda J. Gaudemet, *Durand (Durant, Durante), Guillaume (Guglielmo), detto lo Speculatore*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 42, Roma 1993, pp. 82-87.

¹¹ Cfr. Torelli, *Studi e ricerche* cit., pp. 234-238, e si veda in partic. p. 237 nota 1 per uno statuto bresciano che cito come esempio: «Notarii potestatis [...] debent facere omnia scriptura communis, nominatim testes qui recipiuntur per offitium, sine aliquo pretio».

¹² Torelli, *Studi e ricerche* cit., p. 168 nota 1 e p. 169 nota 1.

¹³ *Ibid.*, p. 170 e nota 1.

¹⁴ *Ibid.*, pp. 209 (dove si trovano entrambe le citazioni), 234 ss.; si veda anche la parte prima degli *Studi*, riedita nello stesso volume, pp. 17 ss. A proposito della tutela da parte delle autorità cittadine, in età tardo-comunale, degli interessi pubblici veicolati dalla documentazione si veda G.M. Varanini, *Nota introduttiva*, in *Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII*, ed. A. Michielin, Roma 1998 (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 12), pp. V-XLIV: XXXVII-XLIV; si veda ora anche il contributo di M. Vallerani negli Atti in corso di stampa citati qui di seguito. Torelli non precisò quale fosse il tempo in cui il principio da





che la citazione del reo fosse un atto giudiziario¹⁵. In ogni caso, all'affermazione del principio, di cui ora si diceva, appare legata la questione degli emolumenti connessi con l'affidamento e la gestione delle scribanie delle corti di giustizia, in particolare quando si osservi che l'autorità pubblica provvedeva sì a garantire la tutela degli interessi legittimi, ma che il peso finanziario dei servizi di scrittura giudiziaria ricadeva completamente sulla tassazione degli atti relativi.

Prima di procedere farò una precisazione. Le scritture d'ufficio cui ho appena alluso non erano naturalmente le uniche scritture connesse ai procedimenti giudiziari, anche prescindendo dai documenti allegati come prova dalle parti. Tornando per un momento a Guglielmo Durante, ricordo che quest'ultimo introdusse, nella breve trattazione relativa ai salari dei notai di curia e a proposito dei documenti relativi alle cause giudiziarie, una distinzione tra scritture forensi o giudiziali da un lato e scritture extragiudiziali dall'altro. Ripeto che si tratta in entrambi i casi di scritture connesse alle cause, ma che quelle dette extragiudiziali – esemplificate da Durante con un «puta instrumentum depositi vel solutionis vel venditionis vel procurationis et huiusmodi»¹⁶ – erano del genere degli *istrumenta* e non degli *acta* burocratici, quali erano invece i documenti forensi, di cui pure il giurista diede ampia esemplificazione, parlando delle tariffe richieste *pro termino scribendo, pro exceptione, pro citatione, pro litis contestatione, pro positione, pro articulo*, ecc., con elencazione simile a quella del famoso canone del quarto Concilio Lateranense¹⁷. E qui sarà opportuna una precisazione: mentre gli *acta* venivano redatti da notai d'ufficio, per la redazione degli *istrumenta* extragiudiziali si poteva ricorrere a notai esterni alla curia, anche se questo non era assolutamente un obbligo. Le varia-

lui formulato avrebbe avuto definitivo successo. I dati ora disponibili per l'età moderna farebbero pensare piuttosto che la gestione semiprivatistica, o anche francamente privatistica, da parte dei notai-segretari delle scritture giudiziarie ebbe proprio in quell'età la più coerente realizzazione. Si vedano, a questo proposito, gli illuminanti saggi compresi negli Atti del convegno *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna* (Siena, 15-17 settembre 2008), in corso di stampa, di cui ho preso conoscenza quando questo contributo era già terminato.

¹⁵ Torelli, *Studi e ricerche* cit., pp. 218 ss., e nota 2 a p. 219 dove ricorre ancora, ponendola in rilievo, a una citazione di Guglielmo Durante: «Quandoque citatio fit per partem».

¹⁶ Anche Torelli offre degli esempi di scritture extragiudiziarie: cfr. p. es. Torelli, *Studi e ricerche* cit., pp. 221 nota 2, 222 nota 1.

¹⁷ *Conciliarum Oeconomicorum Decreta*, curantibus J. Alberigo - P.P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi, Freiburg im Breisgau 1962, p. 228, can. 38 *De scribendis actis, ut probari possint*.





bili sono numerose, non mi soffermerò su esse. L'altra distinzione – derivante da quella, introdotta da Hermann Kantorowicz, tra *Gerichtsnotaren* e *Gerichsschreibern*¹⁸ – può essere indicata, parafrasando una delle solite preziose note di Torelli, come distinzione tra i *notarii curie* e i *notarii ad curiam*, vale a dire tra notai di curia e notai che operavano presso la curia. Questi ultimi erano «notai abilitati a compiere atti di parte nelle cause» in rapporto con il collegio notarile¹⁹.

Ma è ora di rivolgere l'attenzione ai particolari della situazione torinese. Naturalmente nel secolo e più in cui durò il principato d'Acaia essa mutò. Quanto segue è basato essenzialmente sugli statuti cittadini del 1360, sulle franchigie concesse dagli Acaia a Torino, sulle delibere del consiglio di credenza conservate, sia pur con lacune, per tutto il Trecento e oltre a partire dal 1325 e sui rotoli di conti del vicariato di Torino. Torino, tradizionale capoluogo politico e religioso, era una piccola città e l'apparato amministrativo comunale, al cui vertice stavano due ufficiali sabaudi, il vicario e il giudice, integrati e coadiuvati dal clavario, era commisurato a queste piccole dimensioni²⁰. Gli statuti del 1360 codificavano una consuetudine invalsa, basata su un accordo scritto intervenuto tra il principe e la città, come subito si vedrà, alcuni decenni prima. Prevedevano che, una volta eletti i quattro clavarari comunali dal corpo dei credenziari, i quattro *notarii curie*, da rinnovarsi ogni tre mesi, venissero scelti per metà dai clavarari appena detti e per metà dal vicario²¹. Due erano quindi di parte sabau-

¹⁸ H.U. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, I, Berlin 1907, pp. 56 ss.

¹⁹ Torelli, *Studi e ricerche* cit., pp. 206, 210.

²⁰ A. Barbero, *La struttura dell'apparato signorile in città*, in A. Barbero - G.S. Pene Vidari, *Torino Sabauda. Dalle lotte di parte e dalle congiure antisabaude a un nuovo equilibrio sociale e istituzionale*, in *Storia di Torino*, II, *Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, cur. R. Comba, Torino 1997, pp. 214-220. Sulla continuità delle tradizioni pubbliche in Torino si veda G. Sergi, *Le città come luoghi di continuità di nozioni pubbliche del potere. Le aree delle marche di Ivrea e di Torino*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 5-27, e le pagine dovute allo stesso autore e a Renato Bordone in *Storia di Torino*, I, *Dalla preistoria al comune medievale*, cur. G. Sergi, Torino 1997.

²¹ *Gli statuti del Comune di Torino del 1360*, ed. D. Bizzarri, Torino 1933 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 138), p. 146, cap. 327; cfr. *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis*, ed. F. Sclopis, in *Monumenta historiae patriae, Leges municipales*, I, Augustae Taurinorum 1838, p. 544, che è il luogo delle franchigie emanate nel 1360 da Amedeo VI in cui venne stabilito che i quattro notai che dovevano essere eletti «ad officium notariae et curiae civitatis Thaurini» tanto sulle cause civili quanto sulle criminali dovessero essere eletti ogni tre mesi «duo per vicarium, caeteri duo per commune [...] sicut est actenus consue-





da e due di parte comunale. Tutti erano però scelti tra i notai torinesi, i quali, com'è noto grazie agli studi di Alessandro Barbero, non erano organizzati e non lo sarebbero stati neppure in seguito – almeno, aggiungo, sino al 1454 –, in una loro società corporativa²².

Per quanto mi risulta, le prime notizie superstiti di parte comunale su questo sistema risalgono al settembre 1335²³. Nei conti sabaudi del vicariato di Torino invece si trova memoria dei pagamenti da parte dei notai che reggevano la *firma Taurinensis curie*, divisa in parti, sin dal 1315. In tale anno essa riguardò, data la natura della fonte, una porzione la cui entrata spettava agli Acaia: «De II florenis auri receptis de Iohanne Pistagni notario curie Taurinensis de firma sue partis notarie Taurinensis curie domini, finita in festo beati Iohannis Baptiste M^oCCCXV^o»²⁴. Nello stesso rotolo di conti ora citato sono presenti le annotazioni relative alla quota, che ora si precisa essere *quarte partis*, dello stesso notaio Giovanni Pistagni per gli anni 1316-1318. Accanto alla quota di quest'ultimo anno sono presenti le annotazioni relative alle quote, pagate al clavarario sabardo, da altri due notai – Ardizzone Beimondi e Oddoneto Cornaglia – per l'anno precedente, 1317, sempre ciascuno per la quarta parte²⁵. Nel rotolo di conti per il periodo che andò dalla fine di ottobre 1326 alla fine di ottobre dell'anno successivo, venne precisato che l'ultima quarta parte dell'*officium notarie* di Torino la teneva proprio il «clavarius domini ibidem existens pro domino nunc et per tempora preterita, ut moris est»²⁶. Il quadro va dunque pre-

terum». Sulle franchigie emanate da Amedeo VI nel 1360 – dopo la sua conquista dei domini del cugino Giacomo d'Acaia, reintegrato nei suoi possedimenti due anni dopo – e sul nuovo *liber statutorum* che esprime l'autonomia normativa del comune riconosciuta dallo stesso Amedeo VI, G.S. Pene Vidari, *L'autonomia legislativa: gli statuti*, in Barbero - Pene Vidari, *Torino Sabauda* cit., pp. 241-257. Sui quattro clavarari comunali, che nulla avevano a che fare con il clavarario sabardo ed erano scelti tra i membri del consiglio di credenza, ma dal vicario e dal giudice sabaudi, Barbero, *Il governo comunale* cit., pp. 220-223.

²² Nell'aprile del 1454 il duca Ludovico di Savoia concesse alla comunità e agli uomini di Torino, tra le altre cose, che potessero costituire «colegium unum notariorum [...] ita et taliter quod aliquis non possit in futurum recipere aliquod instrumentum seu instrumenta aliqua inter cives et habitatores Thaurini in ipsis civitate et finibus nisi primo fuerit per ipsum collegium approbatus et incorporatus in eo et in matricula ipsius civitatis descriptus. [...]»: Torino, Archivio storico della città, *Guardaroba delle quattro chiavi*, n. 21.

²³ Si veda oltre il testo relativo alla nota 50.

²⁴ Torino, Archivio di Stato, Sezioni Riunite, *Camerale Piemonte*, art. 75, Par. 1, Conti del vicariato di Torino (d'ora in poi ASTo, Conti del vicariato di Torino), mazzo 1-2, rotolo 4.

²⁵ *Ibid.*, rotoli 5, 6, 7, 8 in cui continuano a essere attestate solo tre delle quattro parti (fino al 1326).

²⁶ *Ibid.*, rotolo 9.





cisandosi. I proventi connessi con la *firma notarie curie Taurinensis* erano, fino agli eventi traumatici degli anni Trenta del Trecento, un affare tutto sabauda. Dopo la congiura del 1334 della parte ghibellina torinese contro Filippo d'Acaia²⁷, i principi firmarono una convenzione con il comune di Torino, nota solo per via indiretta, in base alla quale

dominus princeps debeat tenere et ponere ad officium dicte curie Taurini duos notarios, quorum unus sit deputatus ad maleficia et alius clavarius qui pro tempore fuit in Taurino pro domino sit alius notarius. Et duo alii notarii eligantur per comune seu per consilium dicte civitatis. Et mutantur de tribus in tribus mensibus iuxta dictam conventionem²⁸.

Una delle conseguenze della *conventio* venne registrata nel computo del clavario Martino Gay per il periodo 2 ottobre 1336-31 gennaio 1338 per l'anno: mentre al notaio di parte signorile venne condonata la censiva dovuta al principe per il buon comportamento tenuto nel reggere l'ufficio, il censo che avrebbero dovuto pagare gli altri due notai (si ricordi che il quarto era per consuetudine il clavario) non venne computato: « non computat quia remissa est dicta censiva ex conventionem facta cum comune Taurini, ut in computo precedenti »²⁹. Così nel computo dell'anno successivo (31 gennaio 1338-1 febbraio 1339) venne ripetuto che la censiva dovuta dal notaio di parte signorile era stata rimessa mentre

De aliis censivis dicte notarie que valere solebant octo florenos pro medietate, et clavarius tenet more solito reliquam quartam partem, non computat quia remisse sunt de novo per dominum pro conventionem facta cum comuni, ut dicitur in computo precedenti³⁰.

Nei computi successivi la nota che avvertiva della mancata entrata fu stringatissima³¹.

²⁷ A. Barbero, *La repressione dell'opposizione politica*, in Barbero - Pene Vidari, *Torino Sabauda* cit., pp. 229-241; vedi ora M. Gravela, *Processo politico e lotta di fazione a Torino nel secolo XIV: la congiura del 1334 contro Filippo d'Acaia*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 108 (2010), pp. 483-551.

²⁸ ASTo, Conti del vicariato di Torino, mazzo 1-2, rotolo 12: la *conventio* venne stipulata il 12 settembre 1335.

²⁹ *Ibid.*, mazzo 1-2, rotolo 13.

³⁰ *Ibid.*, mazzo 3-4, rotolo 14.

³¹ *Ibid.*, mazzo 3-4, rotoli 15-21, 23, 24, 26, 27; *ibid.*, mazzo 5-6, rotoli 31-43; *ibid.*, mazzo 7, rotoli 44, 46, 47; *ibid.*, mazzo 8-9, rotoli 49, 52, 54; *ibid.*, mazzo 10, rotoli 55, ecc.





L'esclusione dai ruoli di notai di curia dei non residenti – regola presente nella *conventio* del settembre del 1335, applicata dal comune, come si vedrà più avanti, nei mesi di settembre e ottobre dello stesso anno, poi recepita negli statuti del 1360 – è un punto importante, anche se rimanda, naturalmente, alla tutela dei margini di autonomia cittadina consueti per le città dominate degli stati tardomedievali. Lasciando da parte ogni altra considerazione, risulta chiaro che lo statuto provvedeva a riservare l'emolumento connesso alla carica del notaio di curia, qualunque esso fosse, a cittadini torinesi. Alla remunerazione del notaio di curia – addetto «ad offitium notarie et curie civitatis Thaurinensis», e si intenda sia il tribunale criminale sia quello civile – è dedicato un lungo e articolato capitolo statutario. Esso stabiliva la *taxatio* – vale a dire una tariffazione – molto accurata di atti e istrumenti posti in essere in curia da rilasciare alle parti e la gratuità, invece, della scrittura degli atti nei *libri curie*³².

La gratuità del servizio nei confronti del comune, se può non stupire dopo quanto si è detto in apertura di questa relazione, poneva però dei problemi. A parte questi ultimi, di cui si dirà tra poco, va aggiunto che fonti più tarde informano in modo esplicito ciò che si poteva dedurre dai conti del vicariato di Torino successivi al 1335: il notaio di parte comunale all'atto di entrare in carica era tenuto a pagare una somma di denaro destinata per intero – così prevedeva la *conventio* stipulata con gli Acaia – alle casse comunali. Il comune considerava importante quest'ultima entrata per le sue finanze, e più ancora doveva considerare importante la possibilità di scegliere due dei quattro notai di curia. Quando perse le due *firme quarte partis notarie* che gli spettavano e insieme la facoltà di nomina ad esse connessa finì per avviare un'azione legale contro il procuratore fiscale del duca di Savoia – poco prima della metà del Quattrocento³³. Nella supplica al duca la comunità affermava di disporre da tempo immemorabile del diritto di nominare due dei quattro notai di curia e del diritto di percepire gli emolumenti della metà del *notariatus curie*. Di tali diritti aveva goduto fino al tempo in cui aveva esercitato l'ufficio di giudice a Torino, sedici o più anni prima, un certo Giovanni *de Draconibus*. Questi aveva spogliato il comune dei suoi diritti sulla *scribania* – questo il termine usato – e scelto a suo arbitrio e contro la volontà dei cittadini i notai a servizio della curia, che risultavano quindi, come si disse espressamente, tutti di parte principesca. Ne era derivato un aumento insostenibile, che dura-

³² *Gli statuti del Comune di Torino del 1360* cit., pp. 135-142, cap. 323.

³³ Per quanto segue *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis* cit., pp. 593-60.





va ancora a metà del secolo, delle spese per il rilascio degli atti giudiziari per coloro che adivano la curia cittadina, a causa del comportamento rapace dei notai.

La comunità cittadina riportò una sostanziale vittoria nella causa. Il giudice sabauda Guglielmo da Confienza sentenziò che la comunità dovesse rientrare in possesso sì della metà della *scribania*, ma della sola «*medietas scribanie civilium causarum*» – anzi, per essere più precisi, della sola metà «*scribanie civilium dumtaxat causarum ordinarie curie Thaurini*» – assolvendo il fisco sabauda dalle altre pretese comunitarie. Queste ultime vertevano, come è noto da una successiva sentenza d'appello, sugli emolumenti relativi alla *scribania* sia delle cause civili sia della giustizia criminale. Si ricordi che già la *conventio* del settembre 1335 prevedeva che, dei due notai di nomina sabauda, uno fosse deputato *ad maleficia*. In ogni caso, per tornare alla causa quattrocentesca sulla *scribania*, il duca Ludovico nel maggio 1450 confermò definitivamente la sentenza e prescrisse che il vicario e il giudice di Torino, insieme con due notai deputati dalla comunità, procedessero ad una nuova *taxatio* e *moderatio* delle scritture curiali. In cambio il duca pretese cento ducati d'oro.

Ora, il pagamento da parte del notaio entrante nell'ufficio di una somma con cui, in definitiva, acquisiva il diritto di esercitarlo, rientrava in una categoria analoga a quella dell'appalto degli uffici locali. Ma, in senso più largo, la prassi torinese in questione e tutte le altre analoghe pratiche locali relative all'assegnazione degli uffici in cambio di denaro sono in qualche modo confrontabili con usi assai meno formalizzati ma, fatte le debite proporzioni, dal significato simile. Si tratta dell'«*arrière-plan financier [...] dans le jeu des offices*», secondo l'efficace definizione di Guido Castelnuovo³⁴. Tale sfondo finanziario costituì un elemento comune alle dinamiche di distribuzione degli uffici in buona parte delle organizzazioni politiche principesche del tardo medioevo³⁵. Per restare agli stati dei principi di Savoia, intorno agli anni ottanta del XIV secolo il legame tra credito e amministrazione acquisì un carattere di prevalenza: cominciarono a moltiplicarsi le concessioni di uffici in favore di prestatori dei principi, prestatori di grosse o piccole somme, contabilizzate oltralpe sotto la rubrica

³⁴ Castelnuovo - Guilleré, *Le crédit du prince* cit., p. 160.

³⁵ Si veda per esempio Folin, *Note sugli ufficiali degli stati estensi* cit., pp. 118 ss. Di questo tema si è parlato anche, da un punto di vista diverso ma complementare, in diverse relazioni lette al convegno su «Banca, credito e principio di cittadinanza a Roma tra Medioevo e Rinascimento», tenutosi a Roma nel novembre 2011.





dei *mutua super officiis* e rimborsabili infatti sulle entrate connesse agli uffici assegnati ai mutuanti³⁶. Sistematicità a parte, non dovette trattarsi di novità.

Anche se i dati di cui dispongo riguardo al *notariatus curie* torinese sono largamente incompleti, varrà forse la pena di aggiungere qualche ulteriore elemento di riflessione sulle questioni accennate. Per comprendere quale rilievo avesse l'acquisizione di un ufficio come quello di notaio di una curia cittadina nei percorsi di affermazione personale e familiare delle élites cittadine, occorrerebbe procedere a una serie di indagini prosopografiche su singole figure di notai. Che cosa speravano di ricavare dall'esercizio dell'*officium notarie* i ventotto notai che nel 1335, come si vedrà, si iscrissero alla lista degli eligendi per i due quarti dell'*officium* spettanti alla *pars comunis*? Un conto economico della gestione dell'ufficio non potrà mai essere fatto, ma certo non se ne doveva ricavare molto se il comune ebbe difficoltà, anni dopo, a trovare chi si sobbarcasse l'impegno.

Bisognerebbe redigere una lista quanto più completa possibile dei notai che ebbero accesso all'*officium curie*³⁷. L'unico strumento disponibile è costituito dalla serie degli ordinati superstiti che, di tre mesi in tre mesi, elencavano i notai di parte comunale estratti a sorte per tenere l'ufficio. I conti del vicariato invece, come si è visto, tacciono sui *notarii curie* di parte comunale dopo il 1335, dato che non pagavano nulla al principe all'atto di entrare in carica. Essendo un altro quarto dell'*officium* destinato, come da tradizione, al clavario di nomina principesca, da non confondere con i clavari comunali, l'ultimo quarto dovrebbe essere il solo a figurare nei rotoli di conti. In effetti nel conto comprendente parte almeno del 1336 (la pergamena è lacunosa nella parte iniziale) si legge che le casse principesche avevano ricevuto quattro fiorini «de Nicolino Malcavalerio notario dicte curie confirmato et constituto ad maleficia, deputato per dominam principissam et per dominum principem sicut apparet per eorum litteras usque ad beneplacitum eorundem», pagamento dovuto per la «firma quarte partis dicti officii notarie» terminata nella Pasqua del 1336³⁸. Già il computo successivo informa però che i quattro fiorini che

³⁶ Castelnuovo - Guilleré, *Le crédit du prince* cit.

³⁷ Si dispone di elenchi sistematici dei principali ufficiali in carica presso gli uffici comunali – vicari, giudici, clavari –, elenchi compilati sulla base degli ordinati conservati presso l'Archivio Storico della città di Torino: *L'amministrazione civica: funzionari sabaudi e ufficiali comunali*, in *Il palazzo di città a Torino*, II, Torino 1987, pp. 269-341. Tali elenchi non comprendono i notai di curia.

³⁸ ASTO, Conti del vicariato di Torino, mazzo 1-2, rotolo 12.





Nicolino avrebbe dovuto pagare alla festa di Pasqua 1337 non erano stati contabilizzati «quia dominus de gratia specialis remissit et quitavit dictam censivam dum «Nicolinus» benefecerit in eodem officio», facendogli grazia anche della censiva contabilizzata nell'anno passato e delle censive future «si habuerit in officio supradicto»³⁹.

Nicolino Malcavaliero, membro di una importante famiglia torinese di parte popolare⁴⁰, non era nuovo all'incarico. Già notaio di curia nel 1327, il suo nome torna negli ordinati, pagina dopo pagina, per il 1328 e il 1329⁴¹. In quest'ultimo anno Nicolino venne eletto massario del comune per un anno, coprendo quindi due importanti cariche nello stesso tempo⁴². Negli anni successivi continuò ad essere il notaio di curia di maggiore rilievo: le lacune nella conservazione dei *libri consiliorum* costringono a saltare fino al 1333, quando ancora, oltre che notaio di curia, fu massario per due mesi in attesa che si trovasse un individuo idoneo a coprire la carica, che fosse «persona religiosa vel alius forensis»; mentre l'anno successivo il *notarius curie* Nicolino Malcavaliero venne incaricato, come aiutante di due membri della credenza, di occuparsi dell'eterna questione del ponte sul Po: un incarico che comprendeva anche funzioni notarili. Poi venne eletto per la prima volta, per quanto se ne sa, in una commissione di sapienti⁴³. La sua carriera di notaio di curia e di membro dell'oligarchia cittadina ai vertici delle istituzioni comunali sarebbe durata ancora a lungo. Certo è che si giovò molto degli esiti della congiura antisabauda: il principe gli affittò per tre anni, a decorrere dal gennaio 1340, il cosiddetto *pedagium marchionis*, di cui gli Acaia prendevano la terza parte e un terzo era

³⁹ *Ibid.*, mazzo 1-2, rotolo 13: il computo riguarda il periodo dal 2 ottobre 1336 al 31 gennaio 1338.

⁴⁰ Si veda A. Barbero, *Un'oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento*, Roma 1995, *ad indicem*, s. v. Malcavaliero. La famiglia proveniva da Carignano, da dove nei primi decenni del Trecento i fratelli Nicolino e Antonio erano giunti a Torino per esercitare la professione notarile: si vedano, nel volume citato, le pp. 48-50.

⁴¹ *Libri consiliorum 1325-1329, Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, ed. M. Baima, Torino 1996 (Fonti, Archivio Storico della città di Torino, 1), pp. 117, 120, 122, 133 ss., 139, 151, 153, 167, 171 ss., 184, 195, 210 ss., 219, 237 ss., 261, 263, 273, 273, 288 ss., p. 294; ASTo, Conti del vicariato di Torino, mazzo 1-2, rotolo 10.

⁴² *Libri consiliorum 1325-1329 cit.*, pp. 214 s., 223.

⁴³ *Libri consiliorum 1333-1339, Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, ed. M. Baima, Torino 1997 (Fonti, Archivio Storico della città di Torino, 2), pp. 12, 14, 24 ss., 27, 31 ss. (massario del comune per un mese, carica poi prolungata), 58 ss. (impegnato come notaio nel rifacimento dei fossati del ponte del Po), 62, 81, 91, 99 (membro di una commissione di sapienti sui beni dei fuoriusciti), 103, 114 ss., 125. Si veda anche ASTo, Conti del vicariato di Torino, mazzo 1-2, rotolo 11: «De IIII florenis auri receptis de Nicolino Malcavaliero pro firma alterius quarte partis dicti officii notarie finita in festo Paschatis hoc





di pertinenza di una famiglia di fuoriusciti, gli eredi di Bertoloto Zucca, ai quali il pedaggio era stato sequestrato⁴⁴; aveva appaltato inoltre la *firma* della gabella del sale e del ferro⁴⁵; ed era, soprattutto, creditore del principe, come si evince dai *rotuli computorum*, in uno dei quali, per fare un solo esempio, la cosiddetta *firma paratoriorum* gli risulta assegnata «usque ad integram solutionem unius debiti centum florenorum in quibus dominus sibi tenebatur»⁴⁶. Le sue fortune pubbliche poggiavano quindi su una solida base finanziaria. D'altra parte quando, nel settembre del 1346, il principe Giacomo di Acaia pretese che i detentori della casana di Torino gli prestassero trenta fiorini, ordinando al giudice e ai clavari di Torino che in caso contrario interdicensero «eis prestum dicti loci» e chiudessero la casana, uno dei quattro casanieri era, per l'appunto, Nicolino Malcavalerio⁴⁷.

anno MCCCXXXIII et soluta dicto termino»; *ibid.*, mazzo 1-2, rotolo 12: «De IIII florenis receptis de Nicolino Malcavalerio notario dicte curie confirmato et constituto ad maleficia deputato per dominam principissam et per dominum principem sicut apparet per eorum litteras usque ad beneplacitum eorundem de firma quarte partis dicti officii notarie finita in festo Pascatis MCCCXXXVI».

⁴⁴ *Ibid.*, mazzo 3-4, rotolo 16: l'affitto ammonta a 5 fiorini annuali da pagare a Natale. Dallo stesso conto risulta che Nicolino godeva di un'altra risorsa principesca: «De sex denariis Turonensibus grossis debitis de firma cuiusdam prati domini ultra Sturiam per manum Nicolini Malcavalerii non computat pro anno MCCCXL mense augusti, quia pactum fuit inter dominum et dictum Nicolinum quod si propter aliquam guerram godiri non posset ipsum pratum a dicto ficto esse absolutus Nicolinus predictus, ut per litteras domini quas hostendit in computo». Per un orto presso la chiesa di San Saverio preso in enfiteusi da Nicolino nel 1348 si veda *ibid.*, mazzo 3-4, rotolo 24. Si veda anche, per il pedaggio, *ibid.*, mazzo 3-4, rotoli 17, 18. I beni o alcuni beni dei fuoriusciti tornati in città, tra cui i pedaggi, furono loro restituiti tra il 1344 e il 1345: si veda *ibid.*, mazzo 3-4, rotolo 19.

⁴⁵ *Ibid.*, mazzo 3-4, rotoli 17, 18, 19, ecc.

⁴⁶ Si tratta del computo che va dall'ottobre 1344 all'ottobre 1345: *ibid.*, mazzo 3-4, rotolo 19; e cfr. rotolo 20: dei 50 fiorini dovuti per metà della «firma paratoriorum et vaucarum» di Torino da frate Giovanni Rivayre «cui concessa fuerunt per dominum usque ad duos annos finiendos [...] non computat quia Nicholinus Malcavalerius, cui dicta firma erat assignata usque ad integram solutionem centum florenorum in quibus dominus sibi tenebatur, ipsos habuerit et recepit cum aliis quinquaginta florenis contentis in computo precedenti, pro duobus primis terminis dicti anni. Et sic satisfactum est dicto Nicolino integre de dictis centum florenis, et cetera». Su una vendita di grano effettuata per pagare quattordici fiorini a Nicolino *ibid.*, rotolo 27 (1352-1353), dove anche sono attestati crediti di Nicolino nei confronti del *dominus* per 25 fiorini. Si veda anche *ibid.*, rotolo 28; *ibid.*, mazzo 5-6, rotolo 29. Ancora alla fine degli anni Ottanta-inizi anni Novanta del Trecento si procede a una «Exoneratio debiti Nicolini Malcavalerii», ormai morto da qualche decennio, se la restituzione venne fatta ad Antonio Malcavalerio, agente in nome di se stesso «et nomine heredum Iacobi Malcavalerii heredum quondam Nicolini Malcavalerii»: *ibid.*, mazzo 8-9, rotolo 50.

⁴⁷ *Libri consiliorum 1342-1349, Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, ed. S.A. Benedetto, Torino 1998 (Fonti, Archivio storico della città di Torino, 3), pp. 190 ss. Per





Intanto, nell'ottobre del 1335 per la prima volta è documentata una elezione di notai mediante la tecnica dell'estrazione dei nomi «de buxolis notariorum»: vennero estratti prima i nomi dei due notai «qui servire debent officium notarie tribus mensibus presentibus usque ad kalendas ianuarii proxime venturas», poi i nomi di altri due notai destinati ad occuparsi della registrazione in libro dei nomi dei cittadini atti al rifacimento delle strade. L'espressione *de buxolis notariorum* può risultare oscura. In realtà nel corso del precedente mese di settembre la materia relativa alla scelta dei notai aveva ricevuto una sua sistemazione. Per prima cosa la credenza aveva deciso di eleggere una commissione di otto *sapientes* che insieme con il vicario e il giudice sabaudi mettesse ordine nella questione delle coppie di notai e scegliesse un certo numero di persone adatte all'ufficio di notai del comune («ponendi per ordinem cobias notariorum et elligendi usque ad certum numerum personas suficientes ad dictum officium»). I sapienti agirono in fretta, recependo alla lettera le concessioni principesche sollecitate per il comune dalla parte guelfa che, nella disastrosa congiura antisabauda del 1334, era rimasta fedele a Filippo d'Acaia⁴⁸. Tali concessioni prevedevano, tra l'altro, che la coppia di notai *pro commune* cambiasse ogni tre mesi a partire dal prossimo ottobre. Venne quindi ordinato che si gridasse per la città che chiunque tra i notai desiderasse servire nell'«officium notarie» della curia cittadina⁴⁹ provvedesse a farsi iscrivere in una lista che doveva essere redatta da Nicolino Malcavalerio, il quale, come si è già visto, era «notarius curie pro domino principe». La redazione della lista era finalizzata alla preparazione dei *brevetos* che dovevano poi essere estratti a sorte. I notai che si fecero iscrivere furono ventotto⁵⁰.

I sapienti avevano deciso insieme con il giudice che la lista doveva essere esaurita prima che un notaio che aveva già servito in curia per un trimestre potesse servire una seconda volta e che i notai eletti dovevano servire «per se ipsos et non per substitutos». Insomma, tutti i notai iscritti alla lista dovevano avere parte nell'ufficio e godere del lucro connesso. Inoltre, di quest'ultimo si poteva godere soltanto servendo personalmente, non affidando il lavoro a propri dipendenti.

una interessante figura di prestatore e notaio esperto di diritto, che operò tuttavia a un livello assai più alto rispetto a quello raggiunto da Nicolino Malcavalerio, si veda L. Castellani, *Rolando Garetti, uomo di fiducia di Amedeo V di Savoia*, in *Lombardi in Europa nel medioevo*, cur. R. Bordone - F. Spinelli, Milano 2005, pp. 180-183. Si veda anche, nello stesso volume, M. Montanari, *Un lombardo alla corte di Savoia: Ludovico Costa*, pp. 206-209.

⁴⁸ Si veda sopra, testo relativo alla nota 28.

⁴⁹ Come era stato concesso dal principe, cambiando la coppia di notai *pro commune* ogni tre mesi a partire dall'ottobre prossimo

⁵⁰ *Libri consiliorum 1333-1339* cit., pp. 132-137.





Lascio da parte, per ovvie ragioni di spazio, la questione dei possibili sostituti dei titolari dell'ufficio, per tornare invece alla periodica rotazione dei notai di curia. Le testimonianze sono estremamente frammentarie: dopo quella del 1 ottobre 1335, si conosce l'elezione del 1 gennaio 1336, poi una del 1338, poi quella del 1 aprile 1339, del 1 aprile 1342, del 5 luglio 1342, del 10 ottobre 1342. Il sistema non doveva funzionare benissimo, se il 30 gennaio 1343 veniva messo all'ordine del giorno il problema della mancanza di notai che volessero essere estratti a sorte per servire presso la curia («quod notarii pro communi ponantur ad serviendum curiam cum brevetis non reperiantur»)⁵¹: la credenza deliberò che si gridasse la possibilità per i notai della città di essere posti *ad brevetum* per servire in curia, dove avrebbero avuto «partem lucri banche». Difficile che quest'ultima fosse una innovazione: è possibile però che si volesse garantire ai notai di parte cittadina un riequilibrio dell'emolumento. Non sembra, infatti, che notai di parte sabauda fossero soggetti alla rotazione prevista per i notai di nomina comunale, come invece sarebbe stato esplicitamente previsto dagli statuti del 1360: il Nicolino Malcavaliero sul quale mi sono intrattenuto, continuò a essere menzionato come notaio di curia in tutti gli anni per cui sono conservati i verbali dei consigli, sino al 1343. Di conseguenza i notai di parte sabauda dovevano essere molto più esperti dei meccanismi della burocrazia curiale e in migliore posizione per sfruttare il mulino dei venti giudiziari.

Occorre aggiungere che la difficoltà non stava solo nel reperire chi volesse servire in curia come notaio di parte comunale. Anche per il notaio addetto «ad scribendum rationes communis» sussisteva un problema simile: un punto all'ordine del giorno di un consiglio generale del gennaio 1346 riferiva come i possibili candidati ritenessero che il salario fino ad allora connesso alla funzione fosse insufficiente: il consiglio decise che si cercassero uno o due notai idonei «pro meliori precio quo poterint»⁵². Insomma, anche in questo caso sembra che l'organizzazione amministrativa del comune avesse un gran bisogno di essere meglio regolata e che proprio il problema dell'emolumento dei notai fosse uno dei più stringenti. E lo era anche perché permaneva quel carattere starei per dire classico, duecentesco, torelliano, del notariato cittadino: la sua spiccata energia contrattuale, derivante dalla funzione cardine che esso continuava a esercitare tra i poteri costituiti e il singolo privato.

⁵¹ *Libri consiliorum 1342-1349* cit., pp. 92 ss.

⁵² *Ibid.*, pp.169 ss.





Mi fermo qui. Il mio scopo era soltanto quello di mostrare la fecondità del problema che mi sono posto, provando a pormi sulla scia del contributo torelliano. L'importanza di quest'ultimo risiede anche nell'ampio spazio riservato allo studio della prassi, che suggerisce di indagare anche le pratiche che a prima vista sembrerebbero di minore interesse. Nel tardo medioevo sabauda il caso della *scribania* torinese prova come il collegamento tra il lucro che il principe e il comune ritraevano dalla concessione di un ufficio notarile da una parte, e gli emolumenti che il notaio poteva ragionevolmente aspettarsi dall'esercizio di esso dall'altra, generassero un intreccio gravido di conseguenze, fra le quali quella dell'esosità dei servizi di rilascio dei documenti è solo la disfunzione più nota. Il tipo di organizzazione burocratica, con tutti i suoi difetti, che conseguiva dal collegamento dei due diversi tipi di lucro non mancò di essere imitata. A partire dagli anni Sessanta circa del Trecento, per quello che è dato sapere, la curia vescovile di Torino si ristrutturò sulla base di principi molto simili a quelli che, si è visto, presiedevano all'organizzazione della curia civile⁵³.

Ciò che più interessa tuttavia, di là dai meccanismi burocratici e dalla rilevazione dei flussi finanziari, è quanto si intravede dietro gli scarni dati prosopografici offerti per quella che fu certamente la più rilevante figura di notaio di curia torinese di parte signorile della prima metà del Trecento. Nicolino Malcavalerio fu insieme un uomo dedito all'attività feneratizia e un notaio impegnato nella sfera pubblica, esperto nei maneggi amministrativi e documentari della curia secolare torinese. Non sembra – lo si è visto di sopra, quando si è accennato alle difficoltà di reclutamento dei notai di curia di parte comunale – che il bilancio tra il dare e l'avere della carica in questione dovesse essere sempre positivo. Certamente non si trattava di un affare in termini economici. Eppure Nicolino ne fece un asse della sua carriera, una carriera di costante vicinanza al principe, come uomo attivo negli uffici cittadini, soprattutto con funzioni notarili, e come creditore degli Acaia. Si tratta solo di uno spunto, in attesa di ricerche più ampie sui profili degli uomini che occuparono gli uffici periferici del principato d'Acaia e dei più ampi spazi sabaudi, uno spunto che pone in luce il rilievo dei valori immateriali connessi all'esercizio di funzioni pubbliche anche nell'ambito ristretto di una città tutto sommato minore come Torino. La gestione degli affari pubblici era un segno di distinzione ricercato tra i

⁵³ Mi permetto di rimandare a A. Olivieri, *Protocolli vescovili, uffici notarili ed emolumenti professionali a Torino tra XIV e XV secolo*, in *Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, cur. P. Cherubini - G. Nicolaj, I, Città del Vaticano 2012 (Littera antiqua, 19), pp. 693-709.





membri dei ceti egemoni urbani del tardo medioevo italiano, anche in una città discosta dalle grandi correnti della cultura politica dell'Italia centro-settentrionale, e l'esercizio di funzioni pubbliche notarili continuava a esserne uno dei canali privilegiati.

